

Con l'ordinanza n. 30244 del 17 novembre 2025 la prima sezione della Corte di Cassazione civile ha affermato che in tema di separazione dei coniugi, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, devono osservarsi i criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., valutando proporzionalità rispetto ai redditi dei genitori, esigenze attuali del figlio, tempi di permanenza presso ciascun genitore e valore economico delle attività di cura svolte.

La pronuncia offre spunti rilevanti in materia di affidamento dei figli e di mantenimento nel contesto della crisi familiare. La Corte censura la decisione d'appello nella parte in cui, pur avendo accertato lo spostamento stabile della figlia presso il padre e pur avendo quindi revocato l'assegno a suo carico, non ha provveduto a regolare la quota di contributo che sarebbe spettata alla madre. Viene così riaffermata la centralità del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c., che impone una valutazione complessiva delle risorse economiche di entrambi i genitori e delle concrete modalità di cura e convivenza.

La sentenza, pertanto, ribadisce che il mantenimento dei figli non è solo una questione di convivenza, ma discende da un sistema di parametri oggettivi che devono essere sempre applicati, anche quando vi sia una modifica sopravvenuta della situazione familiare. Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha sempre due dimensioni. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.

Riferimenti Normativi:

- art. 337 ter, c.c.